



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Ermanno GRANELLI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Primo Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell'adunanza del 28 gennaio 2016

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede deliberante n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, come modificata dalle deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone;

Premesso in fatto

L'esame della relazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2014, inviata alla Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, dall'organo di revisione del città metropolitana di Genova, ha reso necessario l'approfondimento della situazione economico-patrimoniale delle seguenti società partecipate, che hanno registrato, nel 2014, un risultato negativo, potenzialmente incidente sull'equilibrio finanziario della città metropolitana:

1) Azienda Trasporti Pubblici spa (partecipata al 66,17%), che ha chiuso l'esercizio 2014 in perdita per euro 2.757.703. In particolare va approfondito l'andamento economico-patrimoniale della società ATP esercizio srl (partecipata dalla società ATP spa al 51,54%), in regime di concordato preventivo dal mese di ottobre del 2014, ai sensi della legge fallimentare;

2) Cooperativa artigiana di garanzia scarl (partecipata al 9,84%), che ha chiuso l'esercizio 2014 in perdita per euro 299.862;

3) Promoprovincia srl (partecipata al 75,33%), che ha chiuso l'esercizio 2014 in perdita per euro 4.967. E' stato oggetto di attenzione, in particolare, l'andamento della procedura di liquidazione, avviata nel gennaio del 2008.

Considerato il rilievo delle questioni, e visto il disposto dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente l'esame collegiale da parte della Sezione.

All'adunanza pubblica del 28 gennaio 2016 sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il direttore generale, dott. Piero Araldo, il responsabile del servizio economico e finanziario, dott.ssa Giulia Olivieri, e il presidente del collegio dei revisori dei conti, dott. Luca Bertolotti.

Va ricordato che, in virtù dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle province e delle città metropolitane, dal 1° gennaio 2015, le città metropolitane, istituite ai sensi del precedente comma 5 (fra cui, quella di Genova), sono subentrate alle province omonime, succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nell'esercizio delle funzioni. Dalla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi. Di conseguenza, la presente pronuncia, come già effettuato per la deliberazione n. 30/2015/PRSE, in cui la Sezione ha analizzato la situazione finanziaria della Provincia di Genova fino all'esercizio 2014, viene inviata, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, al sindaco della città metropolitana di Genova.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.


L'art 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di



stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base al citato art. 148-*bis*, comma 3, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale di controllo non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.



I. Situazione economico-patrimoniale delle società partecipate

L'esame della relazione-questionario relativa al rendiconto dell'esercizio 2014, inviata dall'organo di revisione della provincia di Genova, ha fatto emergere la necessità di approfondire la situazione economico-patrimoniale delle seguenti società partecipate, che hanno registrato, nel 2014, un risultato d'esercizio negativo, potenzialmente incidente sull'equilibrio finanziario della subentrata Città metropolitana di Genova.

a) Azienda Trasporti Pubblici spa

La società, partecipata dalla provincia al 66,17%, ha chiuso l'esercizio 2014 in perdita per euro 2.757.703. In particolare, è stato esaminato l'andamento economico-patrimoniale della società di secondo livello ATP esercizio srl, partecipata dalla società ATP spa al 51,54%, in regime di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942) dal mese di ottobre del 2014.

La seguente tabella riporta una sintesi dell'andamento economico della società ATP spa nel triennio 2012-2014.

Azienda trasporti provinciali spa			
Voce/esercizio	2012	2013	2014
Valore della produzione	€ 12.313.305	€ 959.984	€ 899.880
<i>di cui Ricavi delle vendite e prestazioni</i>	€ 3.614.002	€ 949.740	€ 899.740
Costi della produzione	€ 13.965.262	€ 606.714	€ 623.808
<i>di cui "Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"</i>	€ 1.964.175	€ -	€ -
<i>di cui "Per servizi"</i>	€ 2.923.177	€ 197.878	€ 248.824
<i>di cui "Per il personale"</i>	€ 7.338.635	€ -	€ -
Differenza fra ricavi e costi della produzione	-€ 1.651.957	€ 353.270	€ 276.072
Proventi e oneri finanziari	-€ 445.998	-€ 282.021	-€ 268.467
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 112.128	-€ 316.492	-€ 897.941
Proventi e oneri straordinari	-€ 1	-€ 7.057	-€ 1.830.559
Imposte sul reddito d'esercizio	€ 119.874	€ 23.957	€ 36.808
Risultato d'esercizio	-€ 2.105.702	-€ 276.257	-€ 2.757.703

Come evidente, il risultato si mantiene negativo in tutto il triennio 2012-2014, anche se la gestione operativa chiude positivamente sia nel 2013 che nel 2014, esercizi influenzati dagli oneri finanziari e dalle partite straordinarie.

La tabella successiva riporta, invece, una sintesi dell'andamento economico della società ATP esercizio srl nel medesimo triennio 2012-2014.

ATP Esercizio srl			
Voce/esercizio	2012	2013	2014
Valore della produzione	€ 25.106.505	€ 32.436.593	€ 34.309.650
<i>di cui Ricavi delle vendite e prestazioni</i>	€ 6.644.153	€ 8.921.464	€ 9.638.726
Costi della produzione	€ 24.452.716	€ 37.777.696	€ 33.464.480
<i>di cui "Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"</i>	€ 3.982.764	€ 5.418.460	€ 5.146.866

<i>di cui "Per servizi"</i>	€ 3.552.157	€ 5.357.884	€ 5.109.348
<i>di cui "Per il personale"</i>	€ 14.715.012	€ 20.954.880	€ 18.912.840
<u>Differenza fra ricavi e costi della produzione</u>	€ 653.789	-€ 5.341.103	€ 845.170
Proventi e oneri finanziari	-€ 167.029	-€ 339.086	€ 18.894
Proventi e oneri straordinari	€ 2	-€ 1	€ 4.472.610
Imposte sul reddito d'esercizio	€ 370.057	€ 370.361	€ 474.318
<u>Risultato d'esercizio</u>	€ 116.705	-€ 6.050.551	€ 4.862.356

In questo caso il solo esercizio che chiude con un notevole risultato negativo (meno 6.050.551) è il 2013, salvo evidenziare che anche i risultati del 2014 sono fortemente influenzati dalla gestione straordinaria (positiva per euro 4.472.610).

Nella memoria del 26 gennaio 2016 il direttore generale della Città metropolitana di Genova ha evidenziato che la situazione gravemente deficitaria della società di trasporto pubblico ATP esercizio srl (fino al 31 dicembre 2013 partecipata al 100% dalla società ATP spa, di cui la provincia deteneva, alla stessa data, il 66,17% delle azioni) ha indotto l'amministrazione, d'intesa con gli altri soci, a chiedere al consiglio d'amministrazione dell'azienda di presentare una domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, del citato regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare), assieme ad un piano di risanamento e ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della citata legge. Il 30 ottobre del 2014 il Tribunale fallimentare di Genova ha emesso il decreto di omologa del piano concordatario presentato.

La memoria ricorda, altresì, che, sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, di riforma del sistema di trasporto pubblico locale, in data 8 agosto 2014 è stata costituita l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, società per azioni partecipata dalla società finanziaria regionale FILSE spa, dai comuni capoluogo e dalle quattro province liguri. La Città metropolitana di Genova, che, dal 1° gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Genova, avrebbe dovuto mantenere, come previsto dall'indicata legge regionale, la gestione del contratto di servizio in essere con la società ATP esercizio srl fino al compimento delle procedure di gara da parte dell'Agenzia regionale (a seguito della quale la stessa legge prevedeva l'assegnazione del servizio su tutto il bacino regionale dal 1° gennaio 2016).

In tale contesto, prosegue la memoria, l'impegno dell'amministrazione provinciale è stato teso a consentire ad ATP Esercizio srl di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico sul territorio di competenza fino alla conclusione delle procedure della gara unica regionale. L'apporto di 3 milioni di euro al capitale sociale in ATP spa da parte della Provincia di Genova, avvenuto nel corso del 2014, e interamente destinato al ripiano delle perdite della società di secondo livello ATP Esercizio srl, ha consentito a quest'ultima di far fronte agli impegni previsti dal piano concordatario e di mantenere gli standard di servizio negli esercizi 2014 e 2015 di proroga contrattuale.

Tuttavia, in seguito, il bando unico per l'assegnazione del servizio da parte dell'Agenzia regionale è stato impugnato presso il TAR Liguria, per cui la Regione, con la successiva legge 22 dicembre 2015, n. 24, ha prorogato i contratti di servizio in essere fino al 31 dicembre 2017.

Medio tempore si sono concluse le procedure previste dal piano concordatario (l'ultimo pagamento a favore dei creditori di ATP Esercizio srl era previsto per la fine del mese di gennaio 2016) ed è cambiata radicalmente la compagine societaria sia di ATP spa che di ATP Esercizio srl. La composizione attuale di ATP spa, in esecuzione del piano concordatario, che prevedeva la conversione dei crediti vantati dalla società AMT spa in azioni, è riassunta nella seguente tabella.

Azionisti	Numero azioni	Capitale sociale	%
Città Metropolitana di Genova	683.091	869.587,01	50,5261%
AMT S.p.A.	616.861	785.275,00	45,6273%
Comune di Rapallo	10.942	13.929,35	0,8093%
Comune di Santa Margherita	5.425	6.906,12	0,4013%
Comune di Chiavari	13.800	17.567,64	1,0207%
Comune di Lavagna	6.225	7.924,53	0,4604%
Provincia di La Spezia	5.070	6.454,20	0,3750%
Comune di Sestri Levante	10.542	13.420,15	0,7798%
Totale capitale sociale	1.351.956	1.721.064,00	100,00%

Anche la società ATP Esercizio srl non è più di proprietà del socio unico ATP spa, che ha visto ridurre la sua partecipazione al 51,54% (mentre il 48,46% delle quote è ora di proprietà della società cooperativa SMC Esercizio srl).

Per quanto riguarda, nello specifico, la situazione economico-finanziaria della società ATP esercizio srl, la memoria rimanda ad una relazione (prodotta in allegato), a firma del direttore generale e del presidente del consiglio d'amministrazione, datata 22 gennaio 2016.

Quest'ultima, dopo aver ricordato, che, in data 7 ottobre 2013, la società ATP Esercizio srl ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità (art. 161, comma 6, legge fallimentare), con decreto del 10 ottobre 2013 il Tribunale di Genova ha dichiarato ammissibile il ricorso, fissando un termine di 120 giorni (poi prorogato di ulteriori 60) per depositare la proposta di concordato. In data 9 aprile 2014 la società ha depositato la ridetta proposta, che ha previsto, oltre al pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, la suddivisione di quelli chirografari in 5 classi. A questi ultimi è stato offerto, nell'arco del biennio, il soddisfacimento, nella percentuale del 30% per la I^ classe, del 97% per la II^ classe (costituita dal solo creditore AMT spa), del 97% per la III^ classe (costituita dal creditore SMC Esercizio scarl), del 65% per la IV^ classe (composta dai c.d. fornitori strategici) e del 50% per la V^ classe (rappresentata dalle banche creditrici, garantite dalla controllante AMT spa).

Approvata la proposta dall'adunanza dei creditori (con una maggioranza di voti favorevoli, rispetto al totale dei crediti ammessi al voto, pari al 99,41%), il Tribunale di Genova, verificata la regolarità della procedura, in data 30 ottobre 2014 ha decretato l'omologazione del concordato preventivo in continuità, disponendo che il Commissario giudiziale relazionasse trimestralmente sullo sviluppo della procedura e sulla sua conformità al piano. In esecuzione a quest'ultimo, la relazione precisa che, entro la prevista scadenza del 31 agosto 2015, la società ha effettuato il primo pagamento del riparto concordatario (euro 3,7 milioni), mentre la scadenza della seconda, ed ultima, rata (euro 4,5 milioni) era stata fissata al 31 gennaio 2016.

La relazione evidenzia come il bilancio del primo esercizio dopo l'approvazione del piano (il 2014) è stato approvato dall'assemblea dei soci (in data 11 maggio 2015) con un risultato positivo di euro 4.862.356, in linea con le previsioni (euro 4.835.000), determinato, in prevalenza, da componenti straordinarie derivanti dallo stralcio concordatario (euro 4.822.211).

Questi i principali fattori che hanno determinato l'andamento economico dell'esercizio 2014:

- il prezzo del gasolio, stimato nel piano in euro 1,25 per litro, ha mantenuto una media di euro 1,17 per litro, consentendo un risparmio, nell'anno, di oltre 300.000 euro;

- il costo delle manutenzioni esterne dei mezzi ha avuto un incremento di circa 80.000 euro, compensato da minori costi per altre manutenzioni meccaniche;

- i ricavi da tariffa sono risultati in linea con il piano, che aveva previsto maggiori ricavi per circa 500.000 euro, beneficiando degli effetti della manovra tariffaria in vigore dal 10 maggio 2014 e del contrasto all'evasione, a cui, in base agli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali, ha partecipato anche il personale impiegatizio;

- il costo del personale è rimasto al di sotto delle previsioni, nonostante il ritardo nel distacco di dipendenti alla società Atene srl (avvenuto a settembre, anziché a maggio, del 2014);

- il tempestivo incasso delle principali entrate ha reso non necessario il ricorso al sistema creditizio, consentendo il completo azzeramento degli oneri finanziari a breve termine;

- sono stati accantonati 250.000 euro, previsti dal piano, a titolo di fondo rischi;

- nelle partite straordinarie è stata registrata la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio concordatario (euro 4.822.211), mentre le spese di procedura (euro 700.000 circa) sono state distribuite sul biennio 2014-2015.

I dati preconsuntivi relativi all'esercizio 2015 (positivi per euro 106.352) evidenziano, anche per questo esercizio, il rispetto delle previsioni del piano concordatario. L'andamento economico dell'esercizio 2015 è stato caratterizzato, precisa la relazione, dai seguenti principali fattori:

- il costo del personale, principale voce di costo dell'azienda (19,7 milioni di euro), è stato in linea con le previsioni del piano;

- i costi per materie prime, seconda voce di spesa aziendale, hanno beneficiato del prezzo del gasolio, la cui media annua (circa euro 1,07 per litro) è risultata inferiore alle previsioni del piano concordatario (euro 1,25 per litro), consentendo un risparmio complessivo di circa 700.000 euro;

- l'IRAP, prevista nel piano per euro 555.000, è stata rideterminata in euro 100.000 circa sulla base delle novità introdotte dalla legge di stabilità per 2015, che ha permesso, di fatto, l'intera deducibilità del costo del lavoro;

- le risorse destinate al contratto di servizio per l'anno 2015 dalla Regione Liguria sono diminuite rispetto all'anno precedente (legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 42), per l'intero sistema ligure, di circa euro 1.878.000 (da euro 119.500.000 ad euro 117.622.000). Di conseguenza, il finanziamento regionale per la società è stato ridotto di euro 255.948;

- i ricavi da tariffa hanno confermato l'incremento registrato nel 2014 (più euro 500.000 rispetto al 2013), ma sono risultati inferiori rispetto alla previsione del piano (che aveva stimato un ulteriore incremento di euro 400.000);

- i costi per le manutenzioni esternalizzate hanno superato le previsioni per circa 100.000 euro, anche a causa della vetustà del parco mezzi, la cui età media ha quasi raggiunto i 13 anni;

- i costi per servizi di trasporto in subconcessione sono risultati superiori rispetto al piano;

- anche nel 2015 non si è fatto ricorso al credito bancario a breve termine.

La tabella successiva sintetizza l'evoluzione della situazione economica della società ATP Esercizio srl, anche rapportandola agli obiettivi previsti dal piano di risanamento.

	<u>BILANCIO</u> 2013	<u>PREVISIONI</u> PIANO 2014	<u>BILANCIO</u> 2014	<u>PREVISIONI</u> PIANO 2015	<u>PREVENTIVO</u> 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	32.436.593	33.883.235	34.309.650	34.483.592	33.764.379
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.372.530	9.588.209	9.788.208	9.882.678	9.479.267
5. Altri ricavi e proventi	23.064.063	24.295.026	24.521.442	24.600.914	24.285.130
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	37.777.697	32.938.698	33.464.481	33.483.995	33.230.148
6. Per materie prime, di consumo e di merci	5.418.460	5.514.000	5.146.866	5.556.480	4.868.041
7. Per servizi	5.297.367	4.832.833	4.962.630	4.810.388	5.091.106
8. Per godimento di beni di terzi	1.729.966	1.634.260	1.755.951	1.484.260	1.650.000
9. Per il personale	20.954.880	19.414.849	19.059.558	19.771.516	19.751.180
10. Ammortamenti e svalutazioni	1.450.207	1.093.556	1.664.133	1.126.151	1.101.888
11. Variazione delle rimanenze di materie prime	79.016	0	-12.497	0	0
12. Accantonamento per rischi	2.080.000	250.000	250.000	550.000	550.000
13. Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
14. Oneri diversi di gestione	767.802	199.200	637.839	185.200	217.933
<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	<i>-5.341.105</i>	<i>944.537</i>	<i>845.169</i>	<i>999.597</i>	<i>534.248</i>
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-339.085	-50.000	18.895	-50.000	51.703
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-349.600	4.472.611	-349.600	-349.600
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>-5.680.190</i>	<i>5.413.937</i>	<i>5.336.674</i>	<i>599.997</i>	<i>236.352</i>
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	370.361	578.408	474.318	588.308	130.000
23. Utile (o Perdita) dell'esercizio	-6.050.551	4.836.529	4.862.356	11.689	106.352

La valutazione della Sezione sull'apporto di capitale effettuato dalla Provincia di Genova ai fini della procedura di concordato preventivo

La memoria inviata dalla Città metropolitana di Genova ha fatto cenno all'operazione di aumento del capitale sociale della società ATP spa, partecipata direttamente, finalizzato a fornire alla società ATP Esercizio srl, partecipata indirettamente, la liquidità necessaria ad onorare gli impegni assunti verso i creditori nell'ambito della procedura concordataria.

L'operazione risulta autorizzata con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Genova n. 91 del 4 luglio 2014. Quest'ultima, nella parte motiva, al fine di esplicitare le ragioni dell'intervento finanziario da parte dell'ente socio, richiama la precedente deliberazione commissariale n. 9 del 2 aprile 2014, con la quale era stato, tra l'altro, approvato un atto di indirizzo per la gestione della società ATP spa, e della controllata ATP Esercizio srl, in vista dell'omologazione da parte del Tribunale di Genova del concordato preventivo in continuità aziendale. Quasi contestualmente, la deliberazione commissariale n. 40 del 7 aprile 2014 aveva approvato il "Piano concordatario in continuità" della società ATP Esercizio srl, depositato, ai fini dell'omologazione, nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Infine, quale necessario dato di contesto, viene richiamata la deliberazione commissariale n. 23 del 30 giugno 2014, avente ad oggetto l'accordo di programma 2012-2015 per la determinazione dei livelli di quantità e degli standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di riferimento.

Pertanto, posto che, ai sensi del citato "Piano concordatario in continuità", era stato previsto un apporto dei soci all'onere del risanamento, nella misura di euro 3.000.000 da parte della Provincia, a titolo di aumento del capitale sociale, e di euro 600.000, da parte degli altri comuni soci, a titolo di finanziamento, la citata deliberazione n. 91/2014 approva l'operazione di aumento di capitale di ATP spa, condizionandola all'omologazione, da parte del Tribunale di Genova, del concordato preventivo presentato dalla società partecipata ATP Esercizio srl. L'onere di euro 3.000.000, a carico del bilancio della provincia, viene ripartito in due rate (euro 1.600.000 nell'esercizio 2014 ed euro 1.400.000 nell'esercizio 2015).

L'operazione di ricapitalizzazione della società ATP spa, il cui bilancio d'esercizio ha chiuso in negativo per tutto il triennio 2012-2014, va valutata anche alla luce dei precetti posti dall'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove stabilisce che *"al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a*

fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti". Sulla ratio della norma, le Sezioni regionali della Corte dei conti hanno avuto modo di pronunciarsi da tempo (cfr., per tutte, SRC Lombardia, deliberazioni n. 753/2010/PAR, n. 1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR). In particolare, è stato sottolineato come il precetto normativo "impone l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'ammissibilità d'interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza l'inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (comma 19 primo periodo). I trasferimenti agli organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno in termini di corrispettività della prestazione a fronte dell'erogazione pubblica, ovvero la realizzazione di un programma d'investimento. Eventuali interventi in deroga, potranno essere autorizzati solo al cospetto di gravi pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse (comma 19, secondo periodo)".

Nel caso dell'operazione di ricapitalizzazione della società ATP spa, deliberata dalla Provincia di Genova nel mese di luglio 2014 (con successivo recepimento da parte dell'assemblea straordinaria della società), il triennio da prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell'eventuale ricorrenza della preclusione normativa, è il 2011-2013. Mentre gli ultimi due esercizi hanno chiuso, come già esposto, in perdita, il 2011 ha visto registrare un lieve utile (euro 70.129), determinato, tuttavia, in maniera decisiva, dalle componenti straordinarie (positive per euro 3.181.818). Nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio dell'esercizio in discorso viene specificato che tale componente di ricavo è derivata dalla stipula di una transazione con la Provincia di Genova, affidataria del servizio, che ha riconosciuto le rivalutazioni ISTAT sugli importi del contratto di servizio per l'arco temporale 2006-2011. Sulla contabilizzazione di tale posta non risultano effettuati rilievi né da parte del collegio sindacale, né da parte della società di revisione contabile. Tuttavia, il primo organo di controllo ha espresso riserve sulla possibilità per la società di conseguire il pareggio di bilancio nei successivi esercizi 2012 e 2013, ritenendo necessaria una decisa azione sui costi aziendali e la ricerca di un socio operativo in grado di apportare nuovi capitali per il finanziamento degli investimenti.

Sulla base di quanto esposto, è possibile ritenere che il presupposto preclusivo all'effettuazione di finanziamenti e ricapitalizzazioni, da parte di un socio pubblico, costituito dai tre esercizi consecutivi in perdita non risulti integrato, posto che il citato art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010, norma limitante la capacità di agire degli enti pubblici, in quanto ponente un'eccezione a una regola generale (quella della capacità negoziale degli enti pubblici, avente fonte nell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241), non può essere interpretata oltre i casi ed i tempi da essa considerati (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile).

Tuttavia, la protratta, e ormai strutturale, situazione di disavanzo economico (resa evidente dai bilanci in costante perdita) e finanziaria (palesata dal necessario intervento dell'ente pubblico



socio per supportare la procedura di concordato della società partecipata ATP Esercizio srl) impone alla Città metropolitana di Genova di adottare le opportune iniziative atte a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della società ATP spa. In caso contrario, in aderenza all'obbligo di costituzione di specifico fondo a garanzia delle perdite delle società partecipate (analizzato al paragrafo successivo), la descritta situazione di deficit economico rischia di riverberarsi sul bilancio della medesima Città metropolitana, imponendo di reperire le risorse per alimentare il fondo in parola (con conseguente potenziale emersione di squilibri o di un, difficilmente sostenibile, irrigidimento del bilancio).

Il fondo causato da perdite di società partecipate

L'esame della documentazione istruttoria, confermata dai chiarimenti forniti dai rappresentanti dell'ente locale nel corso dell'adunanza pubblica del 28 gennaio 2016, ha evidenziato la mancata costituzione, nel bilancio 2015 della Città metropolitana di Genova (subentrata, come noto, dal 1° gennaio 2015 nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ex Provincia di Genova), del fondo rischi causato da perdite delle società partecipate.

L'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone, infatti, che, nel caso in cui aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le amministrazioni socie devono accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato del proprio bilancio, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. In caso di società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, la norma prescrive che, per risultato, si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile, sempre in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio, dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Il successivo comma 552 precisa che gli accantonamenti in discorso si applicano a decorrere dall'anno 2015, anche se, in sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, prevede modalità di calcolo agevolato, per l'esame delle quali si rinvia al testo normativo.

b) Cooperativa artigiana di garanzia scarl

La cooperativa, partecipata dalla Provincia di Genova al 9,84%, ha chiuso l'esercizio 2014 in perdita per euro 299.862. La seguente tabella riporta una sintesi dell'andamento economico nel triennio 2012-2014.

<u>Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Genova - cooperativa a responsabilità limitata (modificata la denominazione il 28 marzo 1966)</u>			
<u>Voce/esercizio</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>Ricavi</u>	€ 811.920	€ 831.176	€ 644.392
<i>da interessi attivi e proventi assimilati</i>	€ 83.219	€ 65.618	€ 55.677
<i>dividendi e altri proventi</i>	€ 864		
<i>Corrispettivi</i>	€ 704.322	€ 754.012	€ 579.476

<u>Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Genova - cooperativa a responsabilità limitata (modificata la denominazione il 28 marzo 1966)</u>			
<u>Voce/esercizio</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>
<i>profitti da operazioni finanziarie</i>	€ -	€ 301	€ 1.984
<i>altri proventi di gestione</i>	€ -	€ 4.204	€ 2.751
<i>proventi straordinari</i>	€ 23.515	€ 7.041	€ 4.504
Costi	€ 1.621.663	€ 1.164.690	€ 944.254
<i>interessi passivi e oneri assimilati</i>	€ 27.850	€ 27.829	€ 25.478
<i>perdite su operazioni finanziarie</i>	€ 250	€ 570	€ -
<i>spese personale</i>	€ 178.166	€ 188.373	€ 164.733
<i>altre spese amministrative</i>	€ 165.622	€ 180.534	€ 155.673
<i>rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali</i>	€ 20.318	€ 20.823	€ 19.523
<i>accantonamenti</i>	€ 562.304	€ 235.493	€ 93.635
<i>rettifiche di valore su crediti</i>	€ 667.153	€ 511.068	€ 481.228
<i>oneri straordinari</i>		€ -	€ 3.984
Risultato d'esercizio	-€ 809.743	-€ 333.514	-€ 299.862

Il risultato d'esercizio si mantiene costantemente negativo (anche se decresce in valore assoluto) e appare determinato da costi strutturalmente superiori ai ricavi.

Nella memoria del 26 gennaio 2016 il direttore generale della Città metropolitana di Genova ha riferito che la società, nata nel 1961, è amministrata da imprenditori artigiani, con la partecipazione di associazioni di categoria. La cooperativa non opera a fini di lucro, ma in base a principi di mutualità, ed ha come finalità il sostegno alle imprese della Provincia di Genova, con particolare riferimento a quelle artigiane di piccola dimensione (tramite la concessione di garanzie e finanziamenti a tasso agevolato). La ridetta memoria ha fornito i dati e le notizie desumibili dalla Nota integrativa al bilancio 2014, dalla Relazione del collegio sindacale e dalla Relazione sulla gestione del Consiglio d'amministrazione. La Provincia di Genova (oggi Città metropolitana) è stata socio sostenitore, al pari di altri enti pubblici. Il capitale, pari a euro 752.221, non è a maggioranza pubblica. I soci pubblici (Camera di Commercio di Genova, Città metropolitana di Genova, Comuni di Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Rapallo) detengono il 35,46% delle quote ed hanno lo *status* di socio sostenitore.

La memoria precisa, altresì, che la perdita registrata nel 2014 (euro 299.862) si riduce rispetto agli anni precedenti e, come per questi ultimi, è dovuta alla difficile congiuntura economica. L'operatività caratteristica, quella di fornire garanzie ai soci artigiani, ha infatti subito una sensibile contrazione (e, di conseguenza, una riduzione dei ricavi, costituiti dalle commissioni sulle richieste di garanzie). La società, peraltro, prosegue la memoria, mantiene una certa solidità patrimoniale. Il capitale sociale è pari a euro 752.221, ma nello stato patrimoniale sono iscritte riserve per oltre euro 2.870.000. Le perdite degli ultimi esercizi non hanno, pertanto, intaccato il capitale, erodendo tuttavia le riserve accumulate nel tempo. Tra le misure adottate per far fronte alle perdite registrate, viene segnalata un'azione di razionalizzazione dei costi per il personale (passato da 4 a 3 unità, di cui 2 part time) e per i servizi.

La memoria precisa, infine, che, nel piano di razionalizzazione approvato con provvedimento del Sindaco metropolitano n. 60 del 31 marzo 2015, adottato ai sensi della l'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (inviato alla scrivente Sezione regionale il 2 aprile del 2015), è stato fatto un approfondimento sull'opportunità del mantenimento della partecipazione.

In seguito, la Città metropolitana ha deciso di dismettere la partecipazione in Co.Ar.Ge (come nella società Retefidi Liguria) e la relativa deliberazione è stata adottata dal Consiglio metropolitano in data 27 gennaio 2016 (come da documentazione prodotta dall'amministrazione a seguito di specifica richiesta in adunanza pubblica).

c) Promoprovincia srl

La società, partecipata dalla Provincia di Genova al 75,33%, ha chiuso l'esercizio 2014 in perdita per euro 4.967. Il deferimento in adunanza collegiale è stato motivato dalla necessità di approfondire, in particolare, l'andamento della procedura di liquidazione, avviata nel gennaio del 2008. La seguente tabella espone sinteticamente l'andamento della società nel triennio 2012-2014. Il risultato d'esercizio si mantiene costantemente negativo a causa dell'assenza di ricavi, sommata alla protratta presenza di costi sostenuti per la procedura di liquidazione.

Promoprovincia Genova srl			
Voce/esercizio	2012	2013	2014
Valore della produzione	€ -	€ -	€ -
<i>di cui Ricavi delle vendite e prestazioni</i>	€ -	€ -	€ -
Costi della produzione	€ 10.648	€ 7.548	€ 5.312
<i>di cui "Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"</i>	€ -	€ -	€ -
<i>di cui "Per servizi"</i>	€ 4.643	€ 4.587	€ 6.650
<i>di cui "Per il personale"</i>	€ -	€ -	€ -
Differenza fra ricavi e costi della produzione	-€ 10.647	-€ 7.548	-€ 5.312
Proventi e oneri finanziari	€ -	€ -	€ 2
Proventi e oneri straordinari	€ 440	€ 4.894	€ 343
Risultato d'esercizio	-€ 10.207	-€ 2.654	-€ 4.967

Nella memoria del 26 gennaio 2016 è stato riferito che la procedura di liquidazione è iniziata nel 2008 e si è protratta per lungo tempo, anche a causa della doverosa attesa dei termini per la presentazione di accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate (scaduti il 31 dicembre 2014). La liquidazione è, pertanto, terminata nel corso del 2015 (in data 17 dicembre è stato approvato il bilancio finale di liquidazione) ed è stato conferito mandato al liquidatore di procedere alla cancellazione della società. In data 8 gennaio 2016 il bilancio finale di liquidazione è stato iscritto nel Registro delle imprese e, decorso il termine di novanta giorni, senza che siano stati proposti reclami (quindi, entro il 7 aprile 2016), tale bilancio si intenderà approvato e si procederà a richiedere la definitiva cancellazione della società dal registro delle imprese (la

memoria ha prodotto, in allegato, la relazione del liquidatore all'assemblea soci del 27 marzo 2015 ed il verbale dell'assemblea dei soci del 17 dicembre 2015).

L'equilibrio economico-patrimoniale di società partecipate

Come evidenziato più volte dalla magistratura contabile, la responsabilità dell'andamento economico-patrimoniale, nonché finanziario, di una società partecipata da un ente locale va condivisa con il socio, sia in relazione alla programmazione iniziale del piano economico-finanziario che all'attività successivamente svolta. Ogni volta che un'amministrazione pubblica ricorre a soggetti terzi per raggiungere i propri fini (in necessaria coerenza alla missione istituzionale, come richiesto dall'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, ribadito, in generale, dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007), si impongono particolari cautele al fine di garantire l'applicazione dei generali principi di buon andamento (art. 97 Costituzione e art. 1 legge 7 agosto 1900, n. 241), che debbono caratterizzare ogni esercizio di funzioni o erogazione di servizi. Dette cautele vanno osservate non solo in sede costitutiva (con l'individuazione di un'adeguata dotazione patrimoniale), ma anche in fase esecutiva (con la stipula di un congruo contratto di servizio).

La scelta dello strumento societario, da parte di un ente territoriale, impone di conseguire, se non utili, quantomeno un equilibrio di bilancio che non arrechi danno economico all'ente socio. Un'errata impostazione del piano economico-finanziario, o un manchevole esercizio delle prerogative di controllo nell'esecuzione del contratto di servizio, possono determinare la lievitazione dei costi di produzione ed arrecare danno al patrimonio dell'ente socio (che, al momento della costituzione, vi ha apportato il capitale sociale). La strutturale incapacità della gestione caratteristica di coprire i costi della produzione si traduce, se protratta nel tempo, in una surrettizia copertura di passività attraverso il patrimonio netto, che viene sottratto alla sua destinazione fisiologica (fornire garanzia all'organizzazione) e destinato alla copertura ordinaria dei costi gestionali (che dovrebbero, invece, trovare ristoro nel ciclo della produzione). La progressiva erosione del patrimonio può essere utilizzata per dilazionare nel tempo l'intervento degli enti pubblici soci, fino al momento in cui sarà necessario coprire le perdite (causa azzeramento del patrimonio aziendale) o adottare altre, più drastiche, decisioni.

Quanto esposto assume maggiore rilevanza, nell'ottica dei doveri imposti agli organi amministrativi comunali, alla luce della riforma dei controlli interni (approvata con il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012). La novella ha riformato l'art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000, prevedendo che gli enti locali individuino, fra gli altri, strumenti e metodologie per verificare lo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali attribuiti agli organismi strumentali esterni, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità di questi ultimi. Il successivo art. 147-*quater*, riferito nello specifico alle società partecipate non quotate, prevede che l'ente locale definisca un sistema di controlli, esercitato da predefinite strutture interne. In particolare, la norma impone di creare un idoneo sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa di quest'ultima, la corretta esecuzione dei contratti di servizio ed il rispetto delle

disposizioni di finanza pubblica. Su tale base, l'ente locale socio deve effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e proponendo le opportune azioni correttive (anche per prevenire possibili impatti finanziari sul proprio bilancio). Tale tipologia di controllo interno è obbligatoria, dal 2015, per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia, va ricordato come il controllo sugli equilibri finanziari, introdotto dall'art. 147, comma 2, lettera c), dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000, e disciplinato dal successivo art. 147-*quinquies*, impone comunque a tutti gli enti locali la valutazione degli effetti che si determinano sul proprio bilancio finanziario a causa dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Sempre sotto il profilo dei rapporti fra l'ente locale socio ed il soggetto partecipato, nel paragrafo precedente è stata già richiamata la necessità, da parte dell'ente locale, in caso di bilancio sociale chiuso in perdita, di costituire un fondo vincolato alla copertura delle perdite d'esercizio (imposto, dal 2015, dall'art. 1, commi 551 e 552, della legge n. 147 del 2013). La norma tende a irrigidire il bilancio del Comune (chiedendo l'inserimento nello stesso di una virtuale posta di spesa), proprio al fine di sollecitare indirettamente, in capo agli amministratori locali, il perseguimento di obiettivi di sana gestione economico-patrimoniale anche degli organismi partecipati (la perdita economica della società partecipata si traduce nella necessità di reperire risorse ulteriori nel bilancio dell'ente o di ridurre differenti voci di spesa per dare copertura al fondo vincolato).

Va precisato che se la norma di finanza pubblica impone agli enti soci, per ragioni di prudenza tese a preservare gli equilibri di bilancio, di accantonare predeterminate risorse in specifici fondi, differente è la valutazione che il medesimo ente locale deve compiere ai fini della concreta destinazione di tali risorse a favore della società partecipata. Come, infatti, sottolineato in altre occasioni dalle Sezioni regionali (cfr., SRC Lombardia, deliberazione n. 15/2015/PRSE e n. 260/2015/PRSE), non sussiste alcun obbligo di ripiano a carico del comune socio (anche se unico), che deve, invece, dimostrare, in caso di soccorso finanziario (e sempre che non sussistano le preclusioni poste dall'art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), la motivata presenza di un interesse (rilascio pregresso di una garanzia; necessità di recuperare al patrimonio comunale beni indisponibili necessari per l'erogazione di servizi pubblici fondamentali; etc.). In precedenti pronunce (cfr., di recente, SRC Piemonte, deliberazione n. 99/2015/PRSE) è stato sottolineato come il socio di una società di capitali, salvo ipotesi particolari (come quella in cui sia esposto direttamente nei confronti dei creditori della società), risponde limitatamente alla quota di capitale detenuta. Invece, l'ente pubblico che procede alla mera copertura del fabbisogno finanziario della società si accolla, di fatto, i debiti di un soggetto terzo (di qui la necessità di porre in evidenza la ragione economico-giuridica dell'operazione, altrimenti fonte di ingiustificato *favor* verso i creditori della società, cfr. SRC Lombardia, deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 98/2013/PAR). Sulla questione è stato, inoltre, significativamente affermato come l'attuale sistema normativo, anche in attuazione di precisi divieti di origine comunitaria, pone limiti al soccorso da parte degli enti pubblici a favore



di società partecipate in situazione di precarietà finanziaria (si rinvia al citato art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010), affermando l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi degli organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione.

Si ricorda, infine, che l'art. 1, comma 554, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Inoltre, il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Genova sul rendiconto consuntivo 2014, e della successiva attività istruttoria

accerta

- le costanti perdite d'esercizio registrate, nel triennio 2012-2014, dalla società controllata Azienda Traporti Pubblici spa;
- la sensibile perdita d'esercizio registrata, nel 2013, dalla società ATP Esercizio srl, controllata dalla società Azienda Trasporti Pubblici spa, la cui situazione di crisi finanziaria ha reso necessaria l'ammissione alla procedura di concordato preventivo prevista dalla legge fallimentare;
- la mancata costituzione, nel bilancio 2015 della Città metropolitana di Genova, del fondo rischi determinato da perdite economiche di società partecipate


invita

la Città metropolitana di Genova, subentrata dal 1° gennaio 2015, ai sensi della legge n. 56 del 2014, nell'esercizio delle funzioni spettanti alla Provincia di Genova, a proseguire nelle azioni tese a mantenere il rapporto con le società partecipate nell'ambito delle regole previste dal codice civile e dall'ordinamento contabile, nonché dai canoni di sana gestione economico-finanziaria


dispone

la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco della città metropolitana di Genova e, attraverso il sistema SIQUEL, al collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet della Città metropolitana.

Il magistrato relatore
(Donato Centrone)



Il Presidente
(Ermanno Granelli)



Depositato in segreteria il 3-3-2016

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

